

ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTIGNOSO

Via Vecchia Romana Ovest N.19 – Montignoso (Ms) Codice Fiscale : 00667100457

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 21,00, presso la sede operativa di Via Intercomunale n.7 (VIS), si è riunita, con i termini di differimento di cui all'art.35 del DL 18/2020 a seguito di regolare convocazione l'assemblea generale ordinaria, dell'Associazione ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTIGNOSO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
- Adeguamento statuto sociale Dlgs n.117/2017 Codice del Terzo Settore
- Varie ed eventuali.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Berti Federico, il quale constatato e fatto constatare che:

L'assemblea deve ritenersi valida essendo presente il consiglio Direttivo al completo, ed essendo Presenti tanti Associati rappresentanti, in proprio o per delega, , la maggioranza degli aventi diritto al voto, chiama a fungere da segretario il Sig. Giovanni Salvatori il quale accetta e passa successivamente alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

Il presidente illustra il rendiconto dell'esercizio chiuso al 31/12/2019.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea delibera:

- L'approvazione del rendiconto dell'esercizio al 31/12/2019.

Il presidente passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno illustra i motivi per i quali si rende necessario l'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni inderogabili contenute nel nuovo CdTS entro il termine più volte prorogato ed ora fissato al 31.10.2020 con le maggioranze e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, ciò permetterà l'automatica trasmigrazione al momento della sua operatività al RUNTS (registro unico Nazionale del Terzo settore) essendo stato di fatto abrogata la legge n.266/1991 sul volontariato.

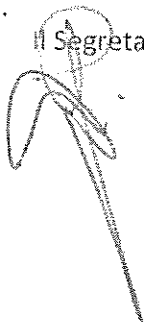
Passa quindi all'intera lettura dello statuto sociale che viene di seguito allegato sotto la lett. A)

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea delibera:

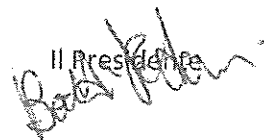
- L'approvazione del nuovo statuto sociale

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22,45 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

Il Presidente

A handwritten signature in dark ink, featuring a stylized, cursive script with a prominent initial 'B' and a long, horizontal flourish extending to the right.

Statuto
dell'Organizzazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI
MONTIGNOSO OdV"

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI MONTIGNOSO" con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi del C.C. e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in Montignoso provincia di Massa – Carrara .

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione.

-Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione non persegue fini di lucro né diretto né indiretto, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La propria attività è svolta prevalentemente in favore di terzi.

L'Associazione in conformità all'atto costitutivo ed al codice del Terzo Settore , per il conseguimento degli scopi sociali svolge una o più delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del c.1 del CTS :



a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e analoghi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

e) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 105;

i) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;

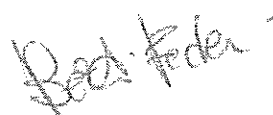
m) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

n) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;

Più precisamente al fine del conseguimento delle finalità sociali lo scopo

dell'associazione è:

- organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti
- organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche ;
- promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
- promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente ;
- promuovere iniziative di carattere culturale sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita



-organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con progetti di altri Enti anche di carattere Nazionale;

- nel promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l'istituzione di un servizio di onoranze e trasporti funebri , con lo scopo anche consentire loro il minore disagio economico possibile.

Al fine di svolgere le sopracitate attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni; nonché avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi, ma esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui sia richiesta una specifica professionalità o nel caso sia reso necessario ad assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione stessa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legge. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può altresì esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - I Soci

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di 'Sostenitori' che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Sostenitori e 'Soci Onorari' non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.



Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Possano aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. La domanda di ammissione all'Associazione va indirizzata in forma scritta al Consiglio Direttivo; che delibererà in merito nella prima riunione successiva al suo ricevimento provvedendo all'iscrizione nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo provvederà a darne comunicazione, motivandola, entro 15 giorni all'aspirante associato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo criteri e parametri validi per tutti gli aderenti approvati dall'Assemblea.

Art.4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- Esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante rigetto della domanda di ammissione, sospensione, espulsione o radiazione dell' associato, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.



L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente.
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi.
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

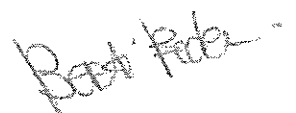
Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Possono inoltre essere nominati organi di Controllo e Garanzia.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.



Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente, di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

L'assemblea ordinaria è convocata per

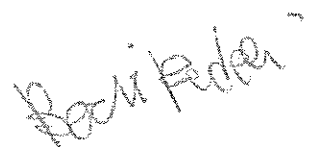
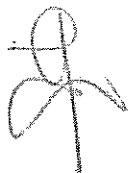
- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'esercizio precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.



L'Assemblea dei soci può essere convocata in via *straordinaria* dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 14 e 15 del presente Statuto.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta e le delibere vengono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione l'Assemblea delibererà a maggioranza qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3(tre)anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati; è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri effettivi, eletti tra i Soci. L'Assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;



- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
- sottoporre all'Approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;
- Accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 9 - Il Presidente

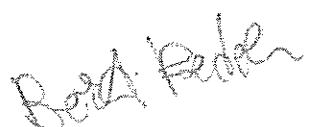
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere rieletto per un massimo di tre mandati.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 11 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge¹, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

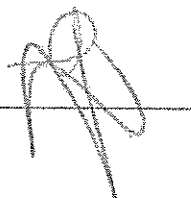
Art. 13 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.



Benedetto

È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 -- (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

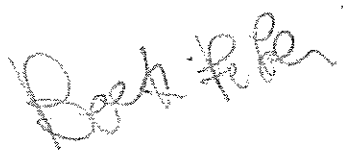
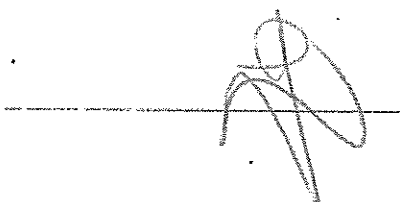
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.²

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La qualifica di volontario si perde se, senza giustificato motivo, il socio non partecipa alle attività dell'associazione secondo quanto disposto dai regolamenti interni approvati dall'Assemblea.

ART. 15 (Lavoratori)



L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 16 - Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 3/4 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i ¾ degli associati. In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione; in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 18 - Rinvio .

Fer quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto



dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive
modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

Boed Fede

3	117	02/02/2022	0,00	TZR22L000117000ZH
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZR

